

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL - 6 MAR. 2001

=====

ADDI' - **6 MAR. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
.....OMISSIS

ASSENTI: SARACENI \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N° 314

OGGETTO: \_\_\_\_\_ Comune di FROSINONE  
Variante al P.R.G. per la realizzazione di un luogo di culto ad uso dei Testimoni di Geova, in località "Cerceto". Legge 1150/42 e L.R. 43/77 - Approvazione (Deliberazione consiliare n.37 del 19.4.1999).



LA GIUNTA REGIONALE  
Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n.8;

VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n.8;

VISTA la legge regionale 12 giugno 1975, n.72;

VISTA la legge regionale 8 novembre 1977, n.43 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 9.3.1990, n.27;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;


PREMESSO che il Comune di Frosinone è disciplinato ai fini urbanistici da un Piano Regolatore Generale approvato con D.M.LL.PP. n.1400 del 21.3.1972;

VISTA la deliberazione consiliare 19.4.1999, n.37, esecutiva a norma di legge con la quale il Comune di Frosinone ha adottato una variante al P.R.G. finalizzata a classificare a zona "F"- Servizi collettivi- un'area attualmente classificata Zona agricola "CE" per la realizzazione di un luogo di culto ad uso dei Testimoni di Geova, in località "Cerceto";

RITENUTO che a seguito della pubblicazione e deposito degli atti in libera visione al pubblico, avvenuta nei modi e forme di legge, avverso la variante di che trattasi non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni;

VISTO il provvedimento, in data 17.11.1999, n.11129 con il quale l'Assessorato Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali – Dipartimento Ambiente e Protezione Civile, ha espresso, ai sensi dell'art.13 della legge 2.2.1974, n.64, il proprio parere favorevole in merito alla variante di che trattasi nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche e con le prescrizioni che di seguito si riportano:

1. *"gli sbancamenti e i movimenti di terra dovranno essere ridotti al necessario evitando ricarichi non protetti e di alto spessore;*
2. *siano inerbite tutte le superfici sottoposte a movimento terra e sia asportata preventivamente la coltre di terreno vegetale da riutilizzarsi successivamente per la rinaturalizzazione dell'intervento;*
3. *siano eseguite in ogni area del piano, puntuali indagini geologiche e geognostiche in riferimento ad ogni singolo intervento;*
4. *le fondazioni dei fabbricati devono essere realizzate sullo stesso tipo litologico evitando accuratamente di impegnare terreni diversi e aventi risposta sismica diversa; le stesse fondazioni devono essere debitamente incastrate in terreni litoidi non alterati ed integri;*
5. *sono vietati carichi diretti sui detriti e sui rilevati presenti e/o da realizzarsi;*
6. *deve essere eseguita un'idonea regimazione delle acque in funzione delle superfici impermeabili in progetto e del regime pluviometrico dell'area, al fine di evitare qualsiasi fenomeno di alluvionamento e/o erosione;*
7. *siano seguite tutte le indicazioni della relazione geologica allegata al progetto."*;



VISTA la nota 29.9.1995, n.8276 con la quale l'Assessorato Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Ufficio 5<sup>^</sup> - Usi Civici, tra l'altro, attesta che:

*“La chiusura delle operazioni demaniali con la contestuale affermazione di inesistenza di usi civici implica la non attualità delle prescrizioni contenute nell'art.2, comma 1, punto 4 della L.R.1/1986 per cui il testo delle Norme Tecniche di Attuazione non deve essere integrato dalla norma per la salvaguardia dell'uso. A livello urbanistico, o meglio delle prescrizioni contenute nell'art.3 della L.R.1/1986, si evidenzia che gli strumenti urbanistici che l'Amministrazione avrà in animo di adottare anche dopo la data della presente non dovranno avere in allegato l'attestazione dell'Assessore agli Usi Civici in quanto inutile.*

*Codesta Amministrazione provvederà, come già riportato in premessa, ad inserire copia conforme della presente che avrà valore di adeguamento alla dell'art.3 della L.R.1/1986.”;*

CONSIDERATO che gli atti e gli elaborati relativi alla variante in questione, presentati dal Comune di Frosinone in data 31.1.2000, prot.936 all'Assessorato Urbanistica e Casa, sono stati da questo sottoposti all'esame del Comitato Tecnico Consultivo Regionale, 1° Sezione che con voto n.423/1, reso nell'adunanza del 13.4.2000 ha espresso le seguenti considerazioni:

- il terreno oggetto dell'intervento è distinto in catasto del Comune di Frosinone al foglio 34, particella 362a,703a, 704a della superficie di mq.4.000;

- il ricorso alla variante al PRG, secondo le modalità della legge urbanistica n.1150/42 e successive modifiche, si è reso necessario, in quanto non praticabili quelle di cui all'art.5 della L.R.9.3.1990, n.27;

- per quanto riguarda gli aspetti propriamente urbanistici si ritiene ammissibile la variante in considerazione sia della finalità dell'opera, sia della modesta rilevanza che la stessa comporta nell'assetto urbanistico previsto;

- oltre alle necessità di carattere generale, di natura sociale e spirituale, rappresentate nella Relazione che accompagna la proposta di variante al PRG, la stessa è stata corredata da verifica sugli standards urbanistici della zona e risulta elaborata nel rispetto dei minimi fissati dall'art.4 della L.R.n.27 del 9.3.1990;

- l'area interessata dall'edificazione non è sottoposta a vincoli di cui alla legge 431/85 e 1497/39;

- l'area oggetto della variante assumerà la destinazione a Sottozona “F1”, con gli indici e i parametri che si deducono dal progetto;

CHE per le considerazioni sopra esposte il predetto consesso con il citato voto 423-1/2000 formulato il seguente parere:

1. La variante al P.R.G. del Comune di Frosinone, adottata con delibera consiliare n.37 del 19.4.1999, è meritevole di approvazione con il rispetto degli standard relativi ai parcheggi, come previsti dalla legge 122/1989.
2. Devono intendersi comunque fatte salve, qualora e laddove efficaci, le prescrizioni di cui alla L.R.6.7.1998, n.24.
3. La progettazione e la realizzazione delle opere siano eseguite in conformità con la normativa vigente per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche, ed in particolare con il rispetto del D.M.236/86 e del D.P.R.503/96.”;

L'ASSESSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

VISTA la nota 9.8.2000, n.6692 con la quale il Dipartimento Urbanistica e Casa, Area 13/E ha comunicato, ai sensi dell'art.3 della legge 765/67, il citato parere al Comune di Frosinone invitandolo a formulare in merito le proprie controdeduzioni;

VISTA la deliberazione consiliare 13.11.2000, n.79 con la quale l'Amministrazione comunale, ha precisato che la proposta progettuale prevede un'area destinata a parcheggi pari a mq.1.280,63, che soddisfa il rispetto degli standard richiesti dal D.M. 1444/68, nonché quelli previsti dalla legge 122/89 e ha preso atto del succitato parere, concordando senza nulla osservare;

RITENUTO di condividere e fare proprio il suddetto voto n.423/1 del 13.4.2000;

### DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa, nel rispetto del parere 17.11.1999, n.11129 dell'Assessorato Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali – Dipartimento Ambiente e Protezione Civile, reso ai sensi dell'art.13 della legge 2.2.1974, n.64, è approvata la variante al P.R.G., da zona agricola "CE" a Zona "F"-Servizi collettivi - Sottozona "F1", dell'area in località "Cerceto", destinata alla realizzazione di un luogo di culto ad uso dei Testimoni di Geova, adottata dal Comune di Frosinone con deliberazione consiliare n.37 del 19.4.1999.

Il progetto della variante è vistato dall'Assessore per le Politiche urbanistiche nei seguenti elaborati:

1 – Relazione; 2 – Estratto di PRG, Stralcio catastale, Planimetria con curve di livello, Proposta di variante; 3 - Zonizzazione; 4 – Calcolo delle aree.

La presente delibera, non soggetta a controllo ai sensi dell'art.17, punto 32 della legge 15.5.1997, n.127, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

07 MAR. 2001



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 marzo 2001, n. 314.**

Comune di Frosinone. Variante al piano regolatore generale per la realizzazione di un luogo di culto ad uso dei Testimoni di Geova, in località «Cerceto». Legge n. 1150/1942 e legge regionale n. 43/1977. Approvazione (deliberazione consiliare n. 37 del 19 aprile 1999) ... Pag. 16

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2001, n. 402.**

Concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura di IV qualifica funzionale, nel ruolo del personale degli uffici della Regione Lazio, bandito con deliberazione della Giunta regionale n. 2852 del 23 giugno 1998 e n. 401 del 9 febbraio 1999. Sostituzione e nomina componente commissione esaminatrice. (pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 11 del 20 aprile 2001, parte III). ... Pag. 16

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2001, n. 404.**

Art. 15, legge regionale 1° luglio 1996 n.25. Procedimento per la copertura dei posti di Dirigente di Area e di servizio del Dipartimento Risorse e Sistemi. Approvazione delle schede relative alle caratteristiche dei posti da ricoprire e dell'avviso informativo ... Pag. 17

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 aprile 2001, n. 471.**

Rettifica deliberazione di Giunta regionale n. 2546 del 12 dicembre 2000 concernente: «Criteri e modalità di esclusione dei procedimenti di verifica ex art. 10, comma 3 del D.P.R. 12 aprile 1996 per i parcheggi pubblici e privati. Revoca deliberazione di Giunta regionale 30 marzo 1999, n. 1838» ... Pag. 26

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 marzo 2001, n. 137.**

Approvazione dell'accordo di programma ex art. 34, del decreto legislativo 18 agosto 2000, concluso in data 16 febbraio 2001, per l'approvazione del piano di utilizzazione dell'arenile predisposto dal Comune di Anzio (Roma) . Pag. 27

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 marzo 2001, n. 138.**

Approvazione dell'accordo di programma ex art. 34, del decreto legislativo 18 agosto 2000, concluso in data 16 febbraio 2001, per l'approvazione del piano di utilizzazione dell'arenile predisposto dal Comune di Fiumicino (Roma). Pag. 31

**ORDINANZA DELL'ASSESSORE ALL'AMBIENTE 3 marzo 2001, n. 10.**

Nomina direttore lavori, piano di sicurezza. Progetto esecutivo per il ripristino delle condizioni di sicurezza e di agibilità inerente l'edificio di culto «S. Anatolia» sito nel Comune di Gerano (Roma) ... Pag. 35

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI STRATEGICI, ISTITUZIONALI E DELLA PRESIDENZA 7 marzo 2001, n. 116.**

Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, art. 82 «Benefici previsti per le comunità giovanili», capitolo 28185, esercizio finanziario 2000. Inammissibilità del progetto. Comune di Roviano ... Pag. 36

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI STRATEGICI, ISTITUZIONALI E DELLA PRESIDENZA 7 marzo 2001, n. 117.**

Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, art. 82 «Benefici previsti per le comunità giovanili», capitolo 28185, esercizio finanziario 2000. Inammissibilità del progetto. Associazione CO.AS., Consulenti Associati, Divisione giovani ... Pag. 36

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI STRATEGICI, ISTITUZIONALI E DELLA PRESIDENZA 7 marzo 2001, n. 118.**

Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, art. 82 «Benefici previsti per le comunità giovanili», capitolo 28185, esercizio finanziario 2000. Inammissibilità del progetto. Comune di Capranica (Viterbo) ... Pag. 37

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI STRATEGICI, ISTITUZIONALI E DELLA PRESIDENZA 7 marzo 2001, n. 119.**

Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, art. 82 «Benefici previsti per le comunità giovanili», capitolo 28185, esercizio finanziario 2000. Inammissibilità del progetto. Associazione giovanile Annarella ... Pag. 38

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERVENTI SOCIO-SANITARI EDUCATIVI PER LA QUALITÀ DELLA VITA 5 marzo 2001, n. 44.**

Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. Cooperativa sociale «Il Cabrusa: del 29 giugno 1999» cooperativa sociale a responsabilità limitata con sede in Aquino (Frosinone). Sezione A ... Pag. 39

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERVENTI SOCIO-SANITARI EDUCATIVI PER LA QUALITÀ DELLA VITA 5 marzo 2001, n. 45.**

Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. Cooperativa sociale «Il Cabrusa: del 29 giugno 1999» cooperativa sociale a responsabilità limitata con sede in Aquino (Frosinone). Sezione B ... Pag. 39

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERVENTI SOCIO-SANITARI EDUCATIVI PER LA QUALITÀ DELLA VITA 5 marzo 2001, n. 46.**

Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. Cooperativa sociale «Centro Educativo di Accoglienza e Solidarietà C.E.A.S. piccola società cooperativa sociale a responsabilità limitata» con sede in Mentana (Roma). Sezione A ... Pag. 40